
	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026</p> <p>Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna</p> <p>Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	---

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

1) Regione Piemonte - Proposta di legge regionale 6 gennaio 2026, n. 121 “Sostegno ai progetti di urbanistica tattica per il miglioramento della qualità della vita dei quartieri urbani”.

Il progetto di legge in esame, di iniziativa consiliare di maggioranza, risulta corredato da un’ampia relazione illustrativa delle ragioni poste a fondamento della proposta, nonché da scheda descrittiva del contenuto dei sette articoli di cui risulta costituito.

I proponenti sottolineano, in particolare, come la Regione Piemonte possa diventare la prima regione in Italia a promuovere in maniera strutturata e capillare la pratica dell’urbanistica tattica.

Quest’ultima consiste in un approccio innovativo nella progettazione urbana che sta acquistando sempre maggiore rilievo in ambito sia nazionale sia internazionale. Essa consiste in un metodo non convenzionale di progettazione urbana caratterizzato dalla capacità di coinvolgere attivamente la comunità e di apportare modifiche incrementali allo spazio pubblico.¹

Ponendo il cittadino al centro delle decisioni e adottando un approccio “dinamico e partecipativo”, l’urbanistica tattica si differenzia, altresì, dalla pianificazione territoriale tradizionale. Essa, infatti, consente l’implementazione di interventi rapidi che, a loro volta, permettono sperimentazioni flessibili e a basso costo, così favorendo un adattamento rapido alle nuove esigenze della comunità.


Tale sinergia tra residenti, progettisti e amministrazioni comunali, evidenziano ancora i proponenti, si traduce in soluzioni “autentiche e adattabili nel tempo”.

I benefici maggiori derivanti dalla adozione di tale metodo si rilevano con riferimento alla rigenerazione di quartieri trascurati, attraverso la trasformazione di spazi urbani inutilizzati mediante soluzioni temporanee che “generano un impatto positivo e visibile in poco tempo”.

Ma gli effetti positivi dell’urbanistica tattica non sono limitati alle zone degradate delle città; infatti, la varietà degli interventi (che contemplano installazioni temporanee, autocostruzione, interventi artistici, ecc.) conferisce agli spazi urbani una maggiore identità, rompendo la monotonia delle strutture convenzionali.

Oltre al “miglioramento fisico” degli spazi, osservano altresì i proponenti, l’urbanistica tattica ha un impatto sociale di grande rilievo, in quanto favorisce la creazione di luoghi più vivibili che **promuovono l’interazione tra le persone** che compongono la comunità, anche

¹ Si legge nella Relazione illustrativa che “non c’è una vera e propria data di nascita dell’urbanistica tattica: un primo importante testo di riferimento è *Tactical Urbanism: Short-Term Action, Long-Term Change*, uscito nel 2011. Tuttavia, come ha spiegato Bikeitalia, è da qualche decennio che, in vari luoghi del pianeta, si faceva qualcosa di assimilabile all’urbanistica tattica. In tutto il mondo, numerose città, fra cui Saragozza, Parigi, Miami, Santiago del Cile e Gurugram in India hanno sposato questa filosofia mentre, nel panorama nazionale, spicca Milano, la quale tra il 2018 e il 2020 ha realizzato 65 interventi di urbanistica tattica, con il programma “Piazze Aperte”, che ha pedonalizzato numerose porzioni di città. La città di Bologna ha realizzato diversi interventi di urbanistica tattica, come il progetto di Piazza Scolastica in via Procaccini e in via Milano, utilizzando anche un sistema di monitoraggio della “vita e frequentazione” dello spazio, mentre nella città di Torino gli esempi più rilevanti provengono da Via Duranti e Via Cumiana. Esempi che dimostrano come la qualità urbana si possa incrementare in maniera tangibile e rapida rispetto alla situazione precedente.”

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

se di etnia e cultura diverse, e **quindi la formazione di comunità solide, così rafforzando il tessuto sociale.**

Il miglioramento degli spazi urbani, a sua volta, agisce - osservano ancora i proponenti - **promuovendo lo sviluppo economico e sociale a lungo termine.** Invero, la creazione di ambienti più vivibili **stimola l'attività economica locale**, attraendo nuovi residenti e visitatori, **favorendo la crescita di attività commerciali, artistiche e culturali**, così contribuendo alla valorizzazione del contesto urbano e dell'intero quartiere.²

Il progetto di legge si compone di **sette articoli.**


Nell'articolo 1 si enunciano le **motivazioni** e le **finalità** della nuova normativa proposta, prevedendo che la Regione Piemonte, dando applicazione al proprio Statuto per la valorizzazione dell'ambiente urbano e dei luoghi di vita e di lavoro, si impegni a sostenere i **processi di rigenerazione urbana** e di **creazione di spazi accoglienti rivolti alle comunità locali e alle persone più fragili**, sostenga i **processi di riqualificazione urbana ad alta resa sociale e dal costo contenuto** per garantire un **costante rinnovo dello spazio urbano**, e favorisca, con il sostegno alla creazione di nuovi spazi pubblici urbani inclusivi, l'attuazione dell'articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, che riconosce il diritto del bambino a partecipare ad attività ricreative e culturali.

L'articolo 2 fornisce la **definizione** di urbanistica tattica, precisando che essa consiste in un approccio progettuale partecipativo che mira a trasformare spazi urbani in modo rapido e a basso costo, utilizzando interventi artistici volti a migliorare il decoro e la qualità estetica di porzioni più o meno grandi di spazi all'interno di quartieri urbani", puntando ad attivare processi di rigenerazione urbana flessibile e costantemente dinamici attivando e valorizzando risorse artistiche locali, contrastando luoghi di degrado e incuria e situazioni di marginalità sociale.

L'articolo 3 delinea quali siano i **contributi** da destinare per i progetti di urbanistica tattica volti al miglioramento della qualità urbana, precisando che:

- tali contributi sono erogati, tramite bando annuale, ai **comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti** che intendano attivare percorsi di urbanistica tattica;
- nell'assegnazione dei punteggi per tali contributi vengono valorizzati in particolar modo: a) le progettualità nelle aree pedonali antistanti gli accessi agli istituti scolastici; b) i progetti che riqualifichino l'ambiente urbano in contesti periferici o aventi particolari fragilità

² Al riguardo si evidenzia nella Relazione illustrativa come l'approccio dell'urbanistica tattica offra "una risposta in periodi di scarse risorse per la riqualificazione urbana, incrementando nello stesso tempo la partecipazione democratica alla vita della città mediante il coinvolgimento diretto della comunità nel processo decisionale. Gli abitanti si affiancano ai progettisti, fornendo feedback e idee che plasmano gli interventi tattici. Questa tipologia di interventi non entra in conflitto con la pianificazione tradizionale, ma, al contrario, la arricchisce, aggiungendo una prospettiva dinamica e partecipativa al processo di sviluppo urbano. Tale metodo riflette la filosofia "short term action, long term change", evidenziando come azioni a breve termine possano generare un impatto duraturo nel lungo periodo. La trasformazione tangibile induce una sensazione di rinascita perché tali interventi possono contribuire a ridare vita ad aree urbane in declino, stimolando la riqualificazione e la valorizzazione di spazi pubblici. Ciò può attrarre investimenti, incoraggiare l'apertura di nuovi esercizi commerciali e migliorare l'attrattività generale dell'area, generando nuove opportunità economiche."

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

sociali; c) le progettualità che coinvolgano Enti di Terzo settore; d) le progettualità ideate coinvolgendo i Consigli Comunali dei Ragazzi (L.R. n. 8 del 6 giugno 2023);

- i contributi possono coprire **fino all'80% delle spese** dirette per operazioni di urbanistica tattica per materiali fisici come vernici e pennelli e **fino al 50% delle spese** correlate al processo di trasformazione di urbanistica tattica per: a) arredo urbano di accompagnamento a tali interventi; b) attività di comunicazione per il coinvolgimento della popolazione locale; c) attività culturali svolte per l'inaugurazione dei progetti.

Il tema dei **contributi** viene approfondito nell'**articolo 4**, che definisce il **regolamento per la loro concessione** ai progetti presentati, disponendo che i contributi per l'urbanistica tattica riguardino solo i progetti che contengano disegni artistici astratti o aventi particolari immagini dedicate al gioco in strada, che il Comune richiedente indichi il luogo prescelto, la finalità sociale e una bozza grafica del progetto e infine che, nel caso di progetti collocati nei centri storici o in luoghi dal particolare interesse storico e artistico, il Comune richiedente fornisca un documento di nulla osta della Soprintendenza che attesti la compatibilità dell'intervento con lo stile architettonico del contesto nel quale si intende operare.

Il progetto di legge prevede inoltre (**articolo 5**) la promozione, da parte della Regione, nell'ambito della Giornata mondiale dell'Arte - istituita dall'UNESCO per la promozione, la diffusione e la fruizione dell'arte, e per la quale è stata individuata la data del 15 aprile - di attività e iniziative finalizzate a valorizzare i progetti di urbanistica tattica realizzati sul territorio e a creare opportunità di incontro tra gli enti locali e gli ideatori di opere di urbanistica tattica (Placemaker).

Il progetto di legge si conclude con la **norma finanziaria (articolo 6)** e con la **norma di entrata in vigore (articolo 7)**.


2) Regione Piemonte - Proposta di legge regionale 8 gennaio 2026, n. 122 "Interventi regionali a favore dell'accesso ai farmaci veterinari per nuclei familiari a basso reddito".

Il progetto di legge in esame, anch'esso di iniziativa consiliare, prevede di promuovere, attraverso l'introduzione di un contributo regionale, l'accesso ai farmaci veterinari anche da parte dei nuclei familiari a basso reddito, così da garantire la tutela della salute degli animali da compagnia regolarmente detenuti e identificati, nel rispetto della normativa vigente.

L'iniziativa legislativa - si legge nella Relazione illustrativa che correda il progetto di legge - muove dalla constatazione che i costi delle cure veterinarie, e in particolare dei farmaci soggetti a prescrizione, rappresentano per molte famiglie una spesa rilevante, tale da incidere negativamente sulla possibilità di garantire cure adeguate agli animali da compagnia.

Tale condizione può determinare, nei casi più critici, la rinuncia alle cure essenziali e contribuire, sia pure indirettamente, a fenomeni di abbandono, con gravi conseguenze sia per il benessere animale sia per la collettività.

Quanto al contesto normativo, i proponenti precisano che la proposta si colloca nel quadro dei principi costituzionali, degli obblighi derivanti dalla normativa europea e della legislazione statale vigente in materia di medicinali veterinari, ponendosi altresì in coerenza

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

con lo Statuto e con la legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, recante disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.

Il testo si compone di **cinque articoli**.

Le **finalità** perseguite e l'oggetto dell'iniziativa legislativa sono chiaramente enunciate nell'**articolo 1** del testo normativo, in cui si legge che le misure di sostegno previste sono tese a: a) favorire l'accesso alle cure veterinarie essenziali; b) prevenire l'abbandono degli animali da compagnia per motivi economici; c) promuovere il benessere degli animali da compagnia nel territorio regionale, in conformità alla legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo).

Ai fini della legge proposta, in conformità alla normativa europea, si prevede (**articolo 2**) l'applicazione delle seguenti definizioni:

a) farmaco veterinario: ogni sostanza o associazione di sostanze per il trattamento o la prevenzione delle malattie negli animali, somministrata agli animali allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, per stabilire una diagnosi medica o destinata a essere utilizzata per l'eutanasia degli animali;

b) prescrizione: la prescrizione rilasciata da un medico veterinario ai sensi dell'articolo 105 del Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE e della normativa statale vigente;


c) animale da compagnia: l'animale tenuto a scopo di compagnia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 16 del 2024;

d) nucleo familiare: il nucleo definito dall'articolo 3 del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).

Per il perseguimento delle finalità enunciate, si propone (**articolo 3**) l'erogazione, da parte della Regione, di **contributi** per l'acquisto di farmaci veterinari oggetto di prescrizione ai nuclei familiari in possesso di attestazione con ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a euro 16.215,00. Si prevede che i contributi siano concessi: a) per un ammontare pari all'80% della spesa sostenuta e sino ad un limite annuo di euro 400,00 per nucleo familiare; b) per un ammontare pari al 100% della spesa sostenuta e sino ad un limite annuo di euro 600,00 per i nuclei familiari con attestazione ISEE non superiore a euro 8.000,00; c) per il massimo di due animali da compagnia regolarmente iscritti e identificati all'interno del Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia (SINAC).

L'**erogazione** dei contributi è, tuttavia, **subordinata** al **rispetto** da parte del proprietario dell'animale degli **obblighi** previsti dalla normativa regionale vigente relativi a **identificazione, registrazione e condizioni di detenzione e cura dell'animale**.

Quanto alle **modalità** e alle **procedure per l'erogazione dei contributi (articolo 4)**, si propone che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge esse siano definite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, anche attraverso convenzioni con le farmacie territoriali e veterinarie.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

Nel medesimo termine la Giunta regionale dovrà altresì definire: a) il modello di convenzione con le farmacie che aderiscono all’iniziativa; b) l’elenco delle tipologie di farmaci veterinari ammissibili al contributo.

Conclude il progetto di legge la **norma finanziaria (articolo 5)**.

3) Regione Piemonte - Proposta di legge regionale 18 dicembre 2025, n. 118 “Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Piemonte”.³

La proposta di legge regionale in esame, anch’essa di iniziativa consiliare, intende promuovere - si legge nell’ampia Relazione illustrativa di cui risulta corredata - qualità del lavoro e correttezza concorrenziale, fondata su efficienza e qualità dei servizi, e non sulla riduzione delle condizioni economiche dei lavoratori.

A tal fine essa disciplina, nell’ambito dei contratti pubblici di competenza regionale, misure volte a rafforzare la tutela della retribuzione del personale impiegato nell’esecuzione di appalti e concessioni. L’obiettivo è prevenire fenomeni di dumping contrattuale e forme di competizione basate sulla compressione dei salari, valorizzando la qualità del lavoro come componente essenziale della corretta esecuzione contrattuale.

L’intervento è ovviamente circoscritto al procurement pubblico regionale, senza incidere sulla determinazione generale dei livelli retributivi nel mercato del lavoro.

Quanto al **quadro normativo** e all’impostazione della misura, nella Relazione illustrativa si sottolinea come essa si collochi nel perimetro delle regole sui contratti pubblici e valorizzi il principio di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente attinente alle prestazioni oggetto dell’affidamento, nonché il meccanismo di verifica dell’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’operatore economico dichiari l’applicazione di un diverso contratto collettivo.

Al fine di rendere l’azione amministrativa omogenea, trasparente e controllabile, si legge ancora nella Relazione, la legge proposta introduce un presidio minimo uniforme e prevede che la **valutazione dell’equivalenza** delle tutele economiche e normative sia condotta mediante **criteri oggettivi di comparazione**, in tal modo riducendo margini di discrezionalità non tracciabile e aumentando la certezza delle regole per stazioni appaltanti e operatori economici.

La scelta è dunque orientata a garantire uniformità di tutela nella filiera degli affidamenti pubblici regionali, con particolare attenzione ai servizi ad alta intensità di manodopera.

Per quanto concerne il **contenuto degli articoli** che costituiscono il progetto di legge regionale in esame, si osserva quanto segue.

³ Progetti di legge di contenuto analogo si rinvencono anche in altre Regioni; a tal riguardo si segnalano le seguenti proposte legislative:

a) Regione Calabria - Proposta di legge “Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Calabria”;

b) Regione Basilicata - Proposta di Legge regionale “Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Basilicata”.



L'**oggetto del pdlr e le finalità perseguite** sono enunciati nell'**articolo 1**, in cui si afferma che la proposta di legge è volta ad introdurre norme e a disporre interventi graduali finalizzati a garantire la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Piemonte.

L'**articolo 2**, dedicato alle **procedure di gara**, precisa l'**ambito soggettivo di applicazione**, il quale comprende la Regione Piemonte, gli enti del Servizio sanitario regionale, ivi inclusi le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e l'Azienda Sanitaria Zero (Azienda Zero), le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali, nonché le centrali di committenza regionali quando operano quali stazioni appaltanti per i soggetti precedentemente indicati.

Tali soggetti, in sede di appalto o concessione, devono indicare che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente all'attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvi restando i trattamenti di miglior favore. I medesimi soggetti devono altresì verificare che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora.

Laddove l'operatore economico dichiara di applicare, in sede di offerta, un **diverso contratto collettivo**, i già citati soggetti devono inoltre verificare, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che tale contratto garantisca ai dipendenti le **stesse tutele** di quello indicato dalla stazione appaltante, sia sul **piano economico** sia su quello **normativo**.⁴

⁴ Dispone l'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023: "1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il diverso contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele".

Inoltre, all'art. 119, comma 7 il Codice Appalti prevede: "L'affidatario è tenuto a osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11".

Al comma 12 dello stesso articolo 119 il Codice appalti prevede altresì: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 5 e 6 febbraio 2026

Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

Il **giudizio di equivalenza** deve essere condotto sulla base di **parametri oggettivi di confronto**, così da ridurre i margini di discrezionalità. Tali parametri sono individuati nei dodici parametri indicati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare 28 luglio 2020, n. 2.

A tale riguardo si prevede che possa ritenersi sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, accertando preventivamente che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta preveda una retribuzione minima inderogabile pari a nove euro l'ora.

La proposta legislativa prevede quindi (**articolo 3**) che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approvi con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente, le **linee guida attuative e schemi tipo vincolanti** per le stazioni appaltanti "regionali", volti a disciplinare:

- a) le clausole da inserire nella documentazione di gara e nei contratti;
- b) la documentazione minima richiesta agli operatori economici per dimostrare l'applicazione del CCNL e la conformità alla retribuzione minima tabellare inderogabile;
- c) le modalità di controllo in fase di esecuzione e le misure contrattuali conseguenti in caso di inadempimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

La Giunta regionale deve altresì trasmettere al Consiglio regionale, con cadenza annuale, una relazione di monitoraggio sull'attuazione della legge.

Concludono il progetto di legge la **norma finanziaria (articolo 4)** e la **norma** relativa all'**entrata in vigore, recante la clausola di urgenza (articolo 5)**, volta ad assicurare l'immediata applicabilità della legge alle procedure di affidamento avviate successivamente, così da rendere tempestivo l'effetto di tutela.

caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".